

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1948}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORSINI BRUNO, AGNELLI SUSANNA, BORROMEO D'ADDA, BORRUSO, CHIOVINI CECILIA, FERRARI MARTE

Presentata il 21 dicembre 1977

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della Commissione di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali, istituita ai sensi della legge 16 giugno 1977, n. 357, è stata costituita il 28 luglio 1977, ultimo giorno dei lavori della Camera prima delle ferie estive. Da quella data decorre pertanto il termine di sei mesi fissato dall'articolo 6 della legge predetta per la conclusione dei lavori della Commissione e per la presentazione alle Camere della relazione finale. Si deve comunque tenere conto che la Commissione, per l'accennata coincidenza della sua costituzione con l'inizio delle ferie estive, ha di fatto concretamente potuto disporre di alcuni degli strumenti indispensabili per la sua attività soltanto alla successiva ripresa dei lavori parlamentari.

La Commissione — in base al disposto degli articoli 2 e 3 della legge istitutiva — deve accertare:

a) in base a quale licenza e per quale attività produttiva è stato installato ed ha operato sino al momento dell'incidente lo stabilimento della società ICMESA;

b) quale sia stata l'effettiva produzione dell'ICMESA, a quali committenti e per quale uso destinata;

c) quali siano state le responsabilità ad ogni livello centrale o locale, relativi all'insediamento, alla sicurezza e alla nocività della produzione, ai controlli e ad ogni altra misura indispensabile atta ad evitarne le calamità;

d) quali siano state le conseguenze dell'incidente del 10 luglio 1976 sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, sul territorio e sull'economia della zona;

e) quali provvedimenti sono stati presi o devono essere adottati per indennizzare i cittadini danneggiati dall'incidente di cui avanti e per ottenere dai responsabili dello stesso il risarcimento dei danni.

Sulla base degli accertamenti eseguiti tenuto conto anche dello stato attuale degli insediamenti industriali sul territorio nazionale e delle norme vigenti — la Commissione deve altresì raccogliere elementi di valutazione sui rischi potenziali derivanti da attività industriali, nella globalità del processo produttivo, al fine di formulare proposte per una più efficace normativa a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.

dini, per l'equilibrio dell'ambiente naturale, nonché per assicurare servizi adeguati ed efficaci controlli.

Come risulta dalle due relazioni già presentate dalla Commissione alle Camere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sull'attività svolta nel primo quadrimestre di attività, la brevità del termine assegnatole ha imposto alla Commissione stessa un ritmo di lavoro particolarmente intenso, sia per l'acquisizione di atti e documenti concernenti la materia oggetto dell'inchiesta, sia per l'audizione di persone che a vario titolo si sono occupate o si stanno occupando della vicenda dell'inquinamento della zona di Seveso. Per lo svolgimento di tali sue attività la Commissione si è organizzata in quattro gruppi di lavoro, di cui il primo si occupa degli accertamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 della legge istitutiva, il secondo di quelli di cui alla lettera *d)*, il terzo di quelli di cui alla lettera *e)*, il quarto dello studio dei problemi di cui all'articolo 3 della stessa legge. Anche i gruppi di lavoro hanno svolto una intensa attività.

Nonostante l'intenso impegno posto dalla Commissione nell'adempimento di tali compiti, l'imminente scadenza del termine del 27 gennaio 1978 lascia chiaramente intendere che non sarà possibile esaurirli per quella data.

Anzitutto, l'imponente documentazione già raccolta richiederà ulteriori integrazioni; in particolare, non sono stati ancora acquisiti gli atti del procedimento penale pendente davanti al tribunale di Monza a carico del direttore dell'ICMESA e di altri, nonostante la motivata richiesta formale

avanzata a norma degli articoli 165 e 342 del codice di procedura penale in data 8 novembre 1977; e dall'esame di tali atti scaturirà indubbiamente la necessità di altri accertamenti. In ogni caso, il materiale raccolto e le audizioni effettuate (e quelle ancora da effettuare), nonché gli accertamenti separatamente eseguiti dai vari gruppi di lavoro, dovranno essere oggetto di riflessione e di dibattito da parte della Commissione, prima di pervenire a definitive conclusioni, soprattutto ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti alla Commissione dall'articolo 3 della legge istitutiva. Anche la redazione della relazione finale richiederà tempi tecnici non brevissimi, tenuto conto della delicatezza e della ampiezza dei quesiti cui dovrà rispondere in base al dettato della legge. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che lo ulteriore sviluppo dell'inchiesta occuperà ancora un considerevole numero di sedute, e che occorrerà un congruo lasso di tempo prima che la Commissione possa provvedere al deposito della relazione finale alle Camere.

Per tali motivi, la presente proposta di legge tende a prorogare il termine previsto dalla legge istitutiva di sei mesi: termine che si è ritenuto equo per contemperare le opposte esigenze di consentire un serio e responsabile lavoro e di venire incontro, in termini quanto più possibile brevi, alle vive attese dell'opinione pubblica nell'operato della Commissione di inchiesta in relazione ad eventi che tanto hanno colpito la coscienza del Paese.

Chiediamo pertanto di approvare con procedura d'urgenza la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, è prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.